

Consorzio Intercomunale Servizi Socio-assistenziali CISS Cusio Provincia del Verbano Cusio Ossola

Verbale n. 3 del 25 marzo 2026

OGGETTO: P.I.A.O. 2026-2028. Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il sottoscritto dr. Tinelli Fulvio, Revisore dei Conti del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali CISS – CUSIO per il triennio 2025/2028;

richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 91 del d.lgs. 267/2000
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'art. 6 del d.-l. 80/2021;
- articolo 1, commi 797 e 801, legge 178/2020
- articolo 1. Commi 126 e 127 della legge 207/2024
- articolo 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001

Vista la bozza del PIAO 2026–2028. Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, allegata alla presente sotto il numero 1);

Visto il Bilancio di Previsione 2026-2028;

Verificato che:

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 562, della l. 296/2006, risulta nei limiti della spesa di personale anno 2008;
- l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- il Consorzio rispetta l'obbligo di certificazione dei crediti, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.-l. 29 novembre 2008, n. 185;
- l'Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della

dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto delle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi con le risorse di bilancio e attesta il rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Grignasco, 25 marzo 2026

dr. Tinelli Fulvio

Revisore